

CHIGIONI MARCO

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Biella
Studio Tecnico di progettazione Impiantistica
Fraz. Scaglia, 23b - 13833 PORTULA (BI)
Nato a Borgosesia il 29/05/73
P.IVA 01976900025
Cod.Fisc: CHGMRC73E29BO41D
marco.chigioni@gmail.com

Spett.le
Comune di Brusnengo
Via Chioso, 46

Valdilana, 20 novembre 2025

OGGETTO: Offerta per prestazioni professionali inerenti alla progettazione di Fattibilità Tecnico Economica

Come da Vs. gradita richiesta ci pregiamo di sottoporre alla Vs. cortese attenzione la nostra offerta per il progetto di Fattibilità Tecnico Economica in relazione all'opera denominata "COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON REALIZZAZIONE DI IMPIANTO SPORTIVO DI ESERCIZIO NEL COMUNE DI BRUSNENGO" – Codice CUP: C71E20000160005, quantificabile in:

€ 4.000 + 4% (contributo previdenziale integrativo) + IVA 22%

La misura del compenso, afferente all'attività di competenza professionale è stato preventivato sulla scorta delle informazioni e delle indicazioni fornite dal committente durante gli incontri e dalla documentazione tecnica consegnata al sottoscritto.

I compensi come sopra determinati sono comprensivi di tutte le spese necessarie all'espletamento dell'incarico. Agli Importi su indicati saranno aggiunti ulteriori oneri fiscali eventualmente sopravvenuti e/o richiesti. Le spese sono quelle esclusivamente necessarie all'espletamento dell'incarico e non comprendono i diritti di segreteria, i bolli, le sanzioni, le spese di riproduzione degli elaborati oltre la prima copia.

Le eventuali anticipazioni per conto del committente, esenti da I.V.A ai sensi dell'art 15 del D.P.R n. 633/72 e ss.mm.ii. quali bolli e diritti vari, saranno rimborsate a parte, su base documentale di quanto sostenuto.

Per l'espletamento dell'incarico, dichiaro di non trovarmi in nessuna condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il preventivo di massima non comprende onorari per prestazioni tecniche che eventualmente devono essere svolte da altri professionisti per specifiche materie specialistiche, tuttavia il sottoscritto professionista, al fine di adempiere all'incarico con puntualità e compiutezza, può affidare singole prestazioni professionali del preventivo ad altri tecnici sollevando il committente da qualsiasi incombenza economica in merito.

Il pagamento delle singole prestazioni da parte del committente dovrà avvenire a semplice richiesta del professionista, previo avviso di fattura, entro 30 giorni d.f.f.m.

Il compenso per le prestazioni sarà definitivamente pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Soltanto con l'accettazione del preventivo di massima si darà corso agli approfondimenti tecnici che porteranno alla determinazione effettiva del grado di complessità del lavoro da svolgere e quindi alla stipula dell'incarico professionale nel quale saranno esplicitate compiutamente tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e saranno indicate, per le singole prestazioni professionali, tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Le misure del compenso e delle spese qui preventivate di massima, potranno pertanto subire incrementi o diminuzioni in relazione all'effettivo grado di complessità dell'incarico e dell'individuazione delle effettive necessarie prestazioni da espletare.

Qualora dopo l'accettazione del preventivo di massima, gli approfondimenti tecnici dovessero portare a significativi scostamenti in aumento (maggiori del 20%) degli importi preventivati per spese e competenze, il committente avrà facoltà di non procedere con il conferimento dell'incarico corrispondendo al professionista una somma forfettaria pari al 10% di quanto complessivamente pattuito, da considerarsi quale rimborso spese per il tempo e l'impegno profuso e lo studio della pratica, per l'accesso agli atti ed altre indagini presso Uffici ed Enti pubblici e/o privati che eventualmente si fossero resi necessari. Il professionista, dopo l'eventuale accettazione dell'incarico, può recedere per giustificati motivi in qualsiasi momento, in tal caso spetta allo stesso il pagamento delle prestazioni effettuate fino al momento delle sue dimissioni.

Il presente preventivo, come previsto dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n.27, deve intendersi "di massima" e può essere eventualmente suscettibile di modifiche in conseguenza di imprevisti e/o di ridefinizione dell'incarico.

Ai sensi del D.P.R. n. 137/2012 si segnalano gli estremi della polizza professionale obbligatoria e il relativo massimale. Assicuratore: AIG Europe S.A. Polizza n: IADF034318. Massimale: € 2.000.000,00. Il sottoscritto dichiara di essere in regola con i versamenti contributivi.

Il presente preventivo di massima ha una validità di **trenta giorni** dalla data di emissione. L'impegno del professionista si concretizza materialmente e giuridicamente solo dopo l'accettazione del preventivo di massima da parte del committente e del conferimento formale dell'incarico. Il mancato accoglimento del preventivo di massima non impegna il professionista nei confronti del committente e le informazioni in esso contenute non potranno essere da questi utilizzate in alcun modo e per qualsiasi ragione, né trasmesse a terzi.

ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ

1. Il Professionista incaricato è responsabile esclusivamente per le attività oggetto del presente incarico. Si intendono oggetto d'incarico le sole attività elencate alla voce «l'importo del progetto comprende»;
2. il Professionista risponde dei danni patrimoniali e non patrimoniali, a lui imputabili a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, verificatisi nell'espletamento delle attività oggetto d'incarico, esclusivamente nel limite del doppio del compenso pattuito;
3. la responsabilità del Professionista è limitata alle attività da lui svolte sulla base delle informazioni e della documentazione che gli erano state fornite al momento del conferimento dell'incarico dal Committente o da altri soggetti da quest'ultimo incaricati. Il professionista non è in nessun caso tenuto a verificare l'autenticità, la veridicità e la completezza delle informazioni e della documentazione fornитagli dal committente né a svolgere indagini e ricerche, fattuali o documentali, integrative o suppletive;
4. il Professionista, nell'espletamento del proprio incarico, si attiene alle indicazioni ed istruzioni fornite nei manuali delle apparecchiature di ogni impianto e non è pertanto responsabile dei danni derivanti da errori o incompletezze dei manuali stessi o da danni a qualsiasi titolo verificatisi nonostante le indicazioni contenute nei manuali siano state eseguite a regola d'arte;
5. il Professionista non è responsabile delle attività elencate alla voce «esclusioni», delle attività poste a carico del committente alla voce «oneri a vostro carico» e, in ogni caso, di tutte le attività non oggetto del presente incarico in quanto non specificate fra quelle comprese nell'importo pattuito;
6. il Professionista non è responsabile della mancata richiesta o rilascio di permessi, autorizzazioni o concessioni e di ogni altro adempimento di carattere amministrativo. L'espletamento delle formalità necessarie al rilascio di permessi, concessioni o autorizzazioni di qualsiasi genere e tipo, il deposito di documenti, dichiarazioni, autocertificazioni e ogni altro tipo di attività nei confronti della Pubblica Amministrazione sono a carico del Committente. Il Professionista non è tenuto a verificare che il Committente sia effettivamente in possesso delle autorizzazioni necessarie per procedere all'attività oggetto d'incarico e non è responsabile per l'eventuale mancanza delle stesse, salvo ove diversamente pattuito;
7. il Professionista non è responsabile delle attività svolte dal Committente all'interno dei locali e/o fabbricati ai quali si riferisce l'oggetto dell'incarico e della loro conformità a leggi e regolamenti;

8. il Professionista non è responsabile del rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e, in particolare, di sicurezza e salute sui cantieri;
9. il Professionista non è responsabile dell'attività di soggetti terzi e ulteriori, siano essi persone fisiche o giuridiche, che collaborino in modo autonomo a differente titolo nell'esecuzione dell'impianto quali, a mero titolo esemplificativo, i produttori dei componenti dell'impianto e gli installatori dello stesso;
10. il Professionista non è responsabile di tutti i danni all'impianto, a cose e a persone derivanti da difetti di manutenzione e, in ogni caso, derivanti da altri atti o fatti che non siano a lui direttamente imputabili a sua azione od omissione, né è tenuto ad indicare le attività di manutenzione da eseguirsi.

Rimanendo a Vs. completa disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.



Firma del cliente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del Codice civile, la parte prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli: "esclusioni di responsabilità nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10".

Firma del cliente
